

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Relatore

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. LAURO Davide – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

OMISSIS Snc

avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto GIUSEPPINA CASELLA, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso, con tutte le conseguenze di legge; lette, altresì, le conclusioni scritte dell'avv. Giuseppe Marasco per la ricorrente *OMISSIS* Snc, con le quali, riportandosi integralmente al contenuto del ricorso, si è insistito nel suo accoglimento.

Fatto

1. La Corte d'Appello di Bari ha confermato la condanna della *OMISSIS* Snc alla sanzione amministrativa pecuniaria individuata dal Tribunale cittadino in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen. aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica ai danni del lavoratore *OMISSIS*, dipendente dell'ente, con qualifica di saldatore (dichiarata in appello la estinzione del reato presupposto, contestato al legale rappresentante e datore di lavoro della vittima, *OMISSIS*, per sopravvenuta prescrizione dello stesso).

Nella specie, emerge dalla sentenza d'appello che l'istruttoria aveva consentito di accertare che la vittima aveva ricevuto indicazione dal capo officina di eseguire la pulizia della grondaia del tetto del capannone e di chiudere alcune crepe (onde scongiurare infiltrazioni di acqua all'interno dello stabilimento). Al rifiuto del lavoratore di eseguire dette direttive (sia avuto riguardo all'eccentricità di esse rispetto alle mansioni, che alle condizioni del luogo sul quale avrebbe dovuto agire), il lavoratore

era stato condotto dal datore di lavoro il quale lo aveva convinto a eseguire l'incarico. Nel corso di tale attività (svolta, per come accertato, in assenza di presidi di sicurezza, come ringhiere, parapetti, sistemi di ancoraggio), la vittima scivolava e, privo di casco, cadeva da un'altezza di dieci metri, riportando le lesioni meglio descritte nella rubrica (il fatto è accaduto in Modugno il 3/12/2013).

2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso la difesa dell'ente *OMISSIS* Snc, in persona del soggetto delegato a rappresentare la società, sig. *OMISSIS*, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) e vizio della motivazione, in relazione al ravvisato presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa dell'ente, stabilito dall'art. 5, legge n. 231/2001.

In particolare, la difesa ha rilevato che la condanna della ricorrente per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies comma 3, D.Lgs. 231 del 2001, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., contestato al *OMISSIS* e dichiarato estinto per prescrizione, non aveva determinato alcun risparmio di spesa per l'ente, non essendovi connessione tra l'attività svolta dalla vittima sul tetto e quella d'impresa, tra i luoghi di lavoro non rientrando il tetto del capannone. La responsabilità della società sarebbe stata ricollegata essenzialmente a una iniziativa estemporanea senza violazione consapevole delle norme cautelari, motivata da istanze funzionali a un risparmio di spesa, nella specie essendosi trattato di attività neppure necessaria, il tetto essendo del tipo auto-pulente. L'attività da svolgere il giorno dell'evento, inoltre, non era stata la pulizia del tetto, bensì la disostruzione della grondaia posizionata in una parte protetta. Sotto altro profilo, la difesa ha affermato che i lavoratori avevano ricevuto la dovuta formazione avuto riguardo alle mansioni da svolgere, tra le quali non rientrava la pulizia del tetto, richiamando il principio per il quale in assenza di una sistematicità delle violazioni e in presenza di un vantaggio esiguo non potrebbe configurarsi una responsabilità dell'ente.

Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla misura della sanzione, contestando il giudizio di gravità e assumendo la produzione di un vantaggio minimo che avrebbe giustificato la riduzione della stessa.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con tutte le conseguenze di legge.

4. La difesa dell'ente ha depositato conclusioni scritte, con le quali, replicando alle osservazioni del Procuratore generale, si è riportata ai motivi del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.

Diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

In linea generale, va ribadito quanto già precisato dal giudice di legittimità con riferimento alla responsabilità da reato degli enti trattasi di un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un *tertium genus* di responsabilità, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn, Rv. 261112).

Quanto ai criteri d'imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente (l'interesse o il vantaggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001), oggetto specifico del presente scrutinio, essi sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il secondo ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex*

post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (Sez. U, n. 38343 del 2014, Espenhahn, Rv. 261113).

Inoltre, per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell'ente anche i reati colposi, posti in essere in violazione della normativa antinfortunistica (art. 25 septies del D.Lgs. 231 del 2001), la giurisprudenza ha elaborato un criterio di compatibilità, affermando in via interpretativa che i criteri di imputazione oggettiva di che trattasi vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento, coerentemente alla diversa conformazione dell'illecito, essendo possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per rispondere a istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione, vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare e esito vantaggioso per l'ente (in motivazione, Sez. U. n. 38343 del 2014, cit.).

Si è così salvaguardato il principio di colpevolezza, con la previsione della sanzione del soggetto meta-individuale che si è giovato della violazione.

La casistica ha offerto, poi, alla giurisprudenza di legittimità l'occasione per calibrare, di volta in volta, il significato dei due concetti alternativamente espressivi del criterio d'imputazione oggettiva di cui si discute si è così affermato, per esempio, che esso può essere ravvisato nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; nell'incremento economico conseguente all'incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale (sez. 4 n. 31210 del 2016, Merlino; n. 43656 del 2019, Compagnia Progetti e Costruzioni); nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale (in motivazione, sez. 4 n. 18073 del 2015, Bartoloni); o, ancora, nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.

Esso, quindi, va inteso non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all'aumento della produttività non rallentata dal rispetto della norma cautelare (sez. 4 n. 31003 del 23/6/2015, Cioffi e n. 53285 del 10/10/2017, Pietrelli, in motivazione). In altri termini vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno (persona fisica) all'interesse dell'altro.

3. Nella specie, ritiene questa Corte che il ragionamento probatorio, desumibile dalla doverosa lettura integrata delle sentenze di merito, conformi quanto al devolutum, sia del tutto coerente con la lettera della legge, innanzitutto, ma anche con una interpretazione di essa coerente con i principi che la ricorrente assume esser stati violati, tuttavia solo genericamente richiamandoli.

Il principio per il quale l'interesse o il vantaggio devono essere rapportati, per quanto riguarda i reati colposi, alla condotta dell'agente, anziché all'evento del reato, è il precipitato di quella che è subito apparsa la preoccupazione dell'interprete scongiurare una lettura della norma di cui all'art. 25-septies cit. per la quale l'affermazione della responsabilità dell'ente consegue indefettibilmente, una volta dimostrati il reato presupposto e il rapporto di immedesimazione organica dell'agente. Per questo, in alcune pronunce, si è cercato di rinvenire un criterio moderatore di tali conseguenze e si è ritenuto di rinvenirlo nel carattere sistematico della violazione.

A tale interpretazione sembra fare riferimento parte ricorrente e su di essa si regge l'intera impalcatura del ricorso. Ma tale lettura non può essere recepita per più ordini di motivi.

Innanzitutto, la sistematicità della violazione non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell'illecito dell'ente l'art. 25-septies cit. non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati

colposi ivi contemplati (sez. 4, n. 29584 del 22/9/2020, F.Ili Cambria Spa, Rv. 279660-01; n. 12149 del 24/3/2021, Rodenghi, Rv. 280777-01).

Tale connotato, inoltre, non è imposto dalla necessità, sopra già tratteggiata, di rinvenire un collegamento tra l'azione umana e la responsabilità dell'ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza e consenta di escludere dal novero delle condotte rilevanti quelle sì sostenute da coscienza e volontà, ma non anche dall'elemento della "intenzionalità", come sopra definita.

Sul punto, pare utile un richiamo alla giurisprudenza di questa sezione, per precisare che l'interesse dell'ente "ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione)" (in motivazione, sez. 4 n. 31210 del 19/5/2016, Merlino).

Sotto altro profilo, va pure rilevato che, se il criterio di imputazione di cui si discute ha lo scopo di assicurare che l'ente non risponda in virtù del mero rapporto di immedesimazione organica, assicurando che la persona fisica abbia agito nel suo interesse e non solo approfittando della posizione in esso ricoperta, è eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti tutte quelle condotte, pur sorrette dalla intenzionalità, ma, in quanto episodiche e occasionali, non sono espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari.

Il carattere della sistematicità, peraltro, presenta in sé innegabili connotati di genericità la ripetizione di più condotte, poste in essere in violazione di regole cautelari, potrebbe non essere ancora espressiva di un modo di essere dell'organizzazione e, quindi, di una sistematicità nell'atteggiamento anti-doveroso. D'altro canto, l'innegabile quoziente di genericità del concetto non consente neppure di stabilire, in termini sufficientemente precisi, quali comportamenti rilevino a tal fine (identici; analoghi; diversi, ma pur sempre consistenti in violazioni delle regole antinfortunistiche).

Tutto ciò, nel completo silenzio della legge sul punto e senza considerare che l'atteggiamento finalistico dell'agente fa parte della sua interna deliberazione e, come tale, esso va investigato, eventualmente anche alla stregua di una sistematicità dei comportamenti anti doverosi, che certamente sono espressivi di un modo di essere della organizzazione e che possono aver influenzato la determinazione del soggetto.

Il che riporta l'intero discorso sul piano prettamente probatorio, al quale tale connotato per l'appunto appartiene, quale possibile indizio della esistenza dell'elemento finalistico della condotta dell'agente, al tempo stesso scongiurando il rischio di far coincidere un modo di essere dell'impresa con l'atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica.

Diversa è, infatti, la rilevanza di tale connotato in termini di elemento probatorio della esistenza di una direzione finalistica della condotta del reo il vantaggio, come sopra già chiarito, è misurabile ex post e rileva ex se, laddove la prova dell'interesse, parametro eminentemente finalistico e da valutarsi ex ante, può certamente ricavarsi dalla dimostrata tendenza dell'ente alla trasgressione delle regole antinfortunistiche, finalizzata al contenimento dei costi di produzione o all'incremento dei profitti.

Ne deriva, quale logico corollario, che l'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il

valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità (in motivazione, sez. 4, n.29584/2020 cit.).

4. Nel caso all'esame, la ricostruzione della vicenda, compendiata nelle conformi sentenze di merito, è stata effettuata sulla scorta di evidenze neppure contestate nella loro storicità e, alla stregua di esse, può dirsi accertato che l'eventualità dello svolgimento di lavori sul tetto era tutt'altro che imprevedibile e insolita, il piano di lavoro in quella zona del capannone risultando del tutto sprovvisto di presidi minimi di sicurezza, essendo pure emersa una organizzazione dell'ente per la quale era possibile rivolgersi a una maestranza non formata per lavorare in quota al fine di ottenere la soluzione di un problema che avrebbe, viceversa, richiesto l'intervento di maestranze specializzate e l'impiego di presidi di sicurezza idonei a scongiurare il rischio concretizzatosi.

Cosicché, del tutto eccentrica, oltre che priva del previo, necessario confronto con le ragioni della decisione censurata, è la reiterata riproposizione del tema dell'estraneità della lavorazione, nel corso della quale è avvenuto l'evento, alla organizzazione societaria, rispetto alla quale è stato apprezzato l'interesse a non rallentare le lavorazioni e a scongiurare l'impiego di maestranze esterne con conseguente risparmio dei relativi costi e tempi di produzione.

5. Il secondo motivo, anch'esso manifestamente infondato, è peraltro del tutto generico nella sentenza appellata era già stato valutato, in termini di gravità, il grado di responsabilità dell'ente, laddove la Corte del gravame, ulteriormente calibrando il giudizio, ha tenuto conto delle connotazioni dell'ente e della sua complessiva organizzazione per contenere la sanzione nel minimo edittale. Trattasi di una valutazione di merito, congruamente motivata, non manifestamente illogicità e/o contraddittoria, vizi invero meramente enunciati dal deducente, senza alcuna indicazione esplicitiva, cosicché la relativa doglianza si è sostanzialmente tradotta nella sollecitazione a sovrapporre a un giudizio eminentemente di merito, sorretto da congrua motivazione, una prospettazione ritenuta più persuasiva e corretta, senza allegazione di elementi pretermessi dai giudici del doppio grado, ciò che è inibito in questa sede di legittimità.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2024.